

## STATUTO

**AZZURRA 2000 SOCIETA'  
COOPERATIVA SOCIALE -  
ORGANIZZAZIONE NON  
LUCRATIVA DI UTILITA'  
SOCIALE - IN  
LIQUIDAZIONE IN BREVE  
ANCHE COME "AZZURRA 2000  
SOC. COOP. O.N.L.U.S. - IN  
LIQUIDAZIONE"**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LONATE POZZOLO VA VIA GIASSI 6  
Numero REA: VA - 260931  
Codice fiscale: 02476690124  
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA  
Procedure in corso: LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

## Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 06-06-2013 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

ALL. =A= ATTO N. 2918 REP. E 1819 RACC.

## STATUTO

Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto, normativa applicabile

### Art. 1 - Denominazione

La cooperativa è denominata:

"AZZURRA 2000 Societa' Cooperativa Sociale - Organizzazione Non

Lucrativa di Utilità Sociale", in breve denominabile anche come

"AZZURRA 2000 Soc. Coop. O.N.L.U.S.",

ai sensi della lettera a) del I comma dell'art. 1 della legge 8.11.91 n.

381.

### Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Lonate Pozzolo.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede

nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri

Comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

### Art. 3 - Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno)dicembre 2050

(duemilacinquanta).

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che

non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga

hanno diritto di recesso.

### Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza

fini di speculazione privata.

La cooperativa:

- si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Ai sensi dell'art. 1, comma I lett. A della legge n. 381 del 8.11.1991 la Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini con la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno; l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.

La cooperativa deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative su scala locale, nazionale e internazionale, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività.

La cooperativa non ha alcun fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza alle persone minori, disabili ed anziani non autosufficienti quale fine primario.

I soci si impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente prese dagli

organi sociali competenti.

La cooperativa non può svolgere attività diverse da quelle di seguito riportate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

La tutela dei soci viene esercitata dalla Cooperativa nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

#### Art. 5 - Oggetto

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni dei minori in età scolare e prescolare, anche con handicap, svantaggiati o con ritardi di apprendimento, dei giovani con problematiche di disagio ed emarginazione, delle persone anziane.

La Cooperativa al fine di perseguire il proprio scopo, può pertanto svolgere:

la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni dei minori in età scolare e prescolare, anche con handicap, svantaggiati o con ritardi di apprendimento, dei giovani con problematiche di disagio ed emarginazione e delle persone anziane.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o con l'assunzione da persone fisiche, da Amministrazioni Statali, Parastatali, da persone Giuridiche pubbliche e private, da Enti Pubblici e privati sia Italiani sia Esteri, servizi socio-sanitari ed educativi quali:

- assistenza e trasporto con mezzi propri di persone minori, disabili ed anziani non autosufficienti, specializzata per i servizi in ambito aeroportuale;
- assistenza e trasporto con mezzi propri di persone minori, disabili ed anziani non autosufficienti, per i servizi da svolgere nelle manifestazioni pubbliche;
- gestione di attività di assistenza e trasporto su strada di persone minori, disabili ed anziani non autosufficienti, senza limiti di sede;
- gestione di strutture socio-assistenziali in genere ed in particolare di centri educativo-assistenziali per l'infanzia ed i minori; centri diurni e centri socio-educativi, asili nido e strutture similari, asili ad ore (ludoteche o baby-parking), centri di assistenza per disabili, centri di recupero per tossicodipendenti, case albergo e case soggiorno, case di riposo e strutture protette, colonie montane, marine, campestri, estive ed invernali nonché gestione di Kinderheim con annessa attività di agriturismo.;
- servizi domiciliari di custodia, assistenza, sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- gestione di cliniche, presidi polifunzionali e case di cura riabilitative;
- attività di formazione e consulenza, in relazione a quanto sopra.

La società, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, si avvarrà di

procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale; costituirà altresì fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specialmente se esercitano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) dare adesione e partecipazione ad Enti ed Organismi economici e consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- d) curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con la creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei;
- e) la Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da

apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

f) curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con la creazione di apposite sezioni sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei.

A tal fine potrà utilizzare i finanziamenti ed agevolazioni previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie.

La Cooperativa operando in un ambito coperto da segreto professionale adopererà tutti i sistemi e gli accorgimenti idonei a tutelare la riservatezza delle notizie attinenti la situazione clinica del soggetto assistito.

Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le

assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

#### Art. 7 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centoottanta giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.

#### Soci

#### Art. 8 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci e' illimitato nel rispetto dell'art. 2519 c.c..

Puo' essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

I soci sono distinti in tre categorie:

- a) Soci operatori;
- b) Soci sovventori;
- c) Soci volontari.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con

quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali.

In deroga a quanto precede possono essere ammessi a soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale. Possono essere soci anche Enti e Persone Giuridiche.

Possono acquisire la qualifica di soci sovventori le persone fisiche e giuridiche che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare finanziariamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere soci cooperatori cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'Autorità Giudiziaria o per legge).

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Possono acquisire la qualifica di soci volontari le persone fisiche che prestino gratuitamente la loro attività in favore della Cooperativa.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari si applica quanto espressamente previsto dalla legge 8.11.91 n. 381.

I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità (articolo 11), possono diventare soci onorari della Cooperativa. Possono diventare soci onorari della Cooperativa anche persone non socie aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa.

#### **Art. 9 - Procedura di ammissione**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e cittadinanza;
- b) la qualifica che intende rivestire: socio cooperatore, socio sovventore, socio volontario;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore a Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue), né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione da parte di Ente o Persona Giuridica dovrà precisare:

- a) denominazione, sede, attività;
- b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente o Persona Giuridica;
- c) caratteristiche ed entità degli associati;
- d) quote da sottoscrivere. Allegare copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 8 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 11.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione di quanto previsto nel comma a) dell'articolo 22. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro dei soci.

#### Art. 10 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie di lavori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa e, pertanto, con le

esigenze sociali, meglio specificato dai regolamenti interni.

#### **Art. 11 - Obblighi dei soci**

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il soprapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformita' ai regolamenti approvati.

Il socio e' inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci e' quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

È fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché senza espresso assenso dell'organo amministrativo, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo alla Cooperativa.

#### **Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori**

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la

cessione non e' autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la societa' deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre opposizione al tribunale.

#### Art. 13 - Acquisto di quote proprie

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della societa' e' superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso e' fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

#### Scioglimento del rapporto sociale

#### Art. 14 - Recesso

Il socio cooperatore puo' recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge sulle societa' cooperative e dalle norme sulla societa' a responsabilita' limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di societa' o altro ente;
- d) il trasferimento della residenza del socio in una Provincia diversa da quella in cui la cooperativa svolge la sua attività;
- e) la cessazione dell'attivita' della cooperativa nella Provincia in cui il socio ha la residenza o il domicilio.

Il recesso non puo' essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, puo' proporre opposizione innanzi il tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui e' diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura

dell'esercizio in corso se il recesso e' stato comunicato entro il mese di settembre, con la chiusura dell'esercizio successivo se il recesso e' stato comunicato dopo il 1° ottobre.

#### Art. 15 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, puo' aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla societa' e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attivita', sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione e' deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di

esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

#### **Art. 16 - Morte del socio**

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

#### **Art. 17 - Liquidazione e rimborso della quota**

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende:

a)il valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del soprapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di novanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

.

#### Art. 18 - Responsabilit  del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della societ  risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si   verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della societ , il socio uscente   obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la societ  gli eredi del socio defunto.

#### Patrimonio e mutualit 

#### Art. 19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa   costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato:

- dai conferimenti dei soci cooperatori;
- dai conferimenti dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- dai conferimenti di soci o di terzi, rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- dai conferimenti effettuati in occasione dell'emissione di strumenti finanziari;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per

legge.

#### **Art. 20 - Prevalenza della mutualita'**

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attivita' in prevalenza nell'ambito della mutualita'. Pertanto:

- a) e' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) e' vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **Art. 21 - Capitale sociale**

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizione di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

Le quote ed azioni sottoscritte possono essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il venti per cento (20%) all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

#### Art. 22 - Bilancio

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformita' alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la societa' sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della societa'.

#### Art. 23 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
  - b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
  - c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto;
  - d) alla riserva straordinaria;
  - e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- alle altre riserve statutarie e volontarie.

#### Art. 24 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea puo' deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla

quantita' e qualita' degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei  
ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione  
che la qualita' degli scambi mutualistici sara' calcolata con riferimento  
a:

- la qualita' delle prestazioni lavorative dei soci;

#### Art. 25 - Strumenti finanziari

La cooperativa puo' emettere strumenti finanziari, secondo la  
disciplina prevista per le societa' per azioni.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) diritti patrimoniali o anche amministrativi;
- b) unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono  
essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la  
nomina del Collegio Sindacale e' obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione  
potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei  
componenti l'organo di controllo.

#### Decisioni dei soci - Assemblea

#### Art. 26 - Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla  
legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più  
amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti  
esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro  
approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

#### Art. 27 Convocazione

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi da parte dell'organo amministrativo mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima della adunanza. L'organo amministrativo potrà a sua discrezione, oltre l'affissione nel locale di cui sopra, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee. In mancanza della formalità suddetta, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti. I soci onorari partecipano alle Assemblee della Cooperativa con voto consultivo. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società'. L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, ai sensi dell'art. 2367 c.c., quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti ai soci.

#### Art. 28 - Maggioranze costitutive e deliberative

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della Società per

cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti aventi diritto al voto.

#### Art. 29 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, dal presente statuto.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

#### Art. 30 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

Il socio imprenditore individuale puo' farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorche' non soci.

Amministrazione

#### **Art. 31 - Organo amministrativo**

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione.

L'Amministratore Unico resta in carica fino a revoca o dimissioni ed è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di numero tre consiglieri.

I possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere nominati amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta all'Assemblea determinare il compenso dell'organo amministrativo, nei limiti della legislazione vigente.

Spetta la Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandone nelle deliberazioni, parte delle proprie attribuzioni, ad uno degli Amministratori oppure ad un Comitato

Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al mese, nonché tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi più urgenti, a mezzo di lettera a mano, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano almeno informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Sindaci ed Amministratori o il Direttore, oppure loro parenti ed affini entro il terzo grado.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle segrete, la parità importa la reiezione della proposta.

#### **Art. 32 - Presidente e amministratore unico**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Unico hanno la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente e l'Amministratore Unico perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti

attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrative, ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura speciale, ad impiegati della Società. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

#### **Art. 34 - Poteri di gestione**

Il Consiglio di Amministrazione e l'amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione e all'amministratore unico:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi e le relative relazioni redatte nei termini previsti dall'art. 2 della legge 31.1.92 n. 59;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito, di diritto pubblico e privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione in Banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie,

cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

e) concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;

g) conferire procure, per determinati atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione della legge o del presente Statuto, siano riservati alla Assemblea Generale;

m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 del presente Statuto.

#### Art. 35 - Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, determinando i

limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione,  
recesso o esclusione dei soci

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

#### **Art. 36 - Rappresentanza**

La rappresentanza della cooperativa, oltre che al Presidente del Consiglio di amministrazione e all'Amministratore Unico, spetta agli amministratori delegati e agli altri amministratori, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina;

#### **Art. 37 - Rimborsi e compensi**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

#### **Controllo**

#### **Art. 38 - Controllo dei soci**

I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la

mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società'.

#### Art. 39 - Organi

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

#### Art. 40 - Funzioni

Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c.; è composto di tre membri effettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'art. 2397 c.c..

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale.

All'azione di responsabilità nei confronti del collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

La denuncia di gravi irregolarità della gestione è presentata al tribunale con ricorso presentato da tanti soci che rappresentino un decimo del capitale sociale.

#### Art. 41 - Controllo contabile

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un

revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

#### Scioglimento e liquidazione

##### Art. 42 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

##### Art. 43 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il

capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera c) c.c.

#### Art. 44 - Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, nonché la legge 23 dicembre 1996 n. 662 che disciplina le O.N.L.U.S..

Firmato:

Iomini Pietro

Laura Pirro Notaio impronta del sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23, d.lgs 82/2005 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese. Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Varese, autorizzata con prov. prot. numero 23058 del 27 marzo 2001, del Ministero delle Finanze - Dip. delle Entrate, Ufficio delle Entrate di Varese.